



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2731 di data 2 settembre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione all'esecuzione di interventi di sistemazione di un tratto della pista da sci n. 11/3/1 denominata "N. 13 CINQUE DITA" tra le quote 2274 e 2244 m s.l.m., nella stazione sciistica del Col Rodella, in Comune di Canazei.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 22 agosto 2019, con la quale la società S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di interventi di sistemazione di un tratto della pista da sci n. 11/3/1 denominata "N. 13 CINQUE DITA" tra le quote 2274 e 2244 m s.l.m., nella stazione sciistica del Col Rodella, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alessandro Rizzi datati agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la regolarizzazione del piano pista in corrispondenza delle quote 2274 e 2244 m s.l.m., per rimuovere un dosso presente in destra orografica della pista che allo stato attuale impedisce una corretta visuale della discesa da parte degli utenti. L'intervento comporta lo scavo di circa 3.700 mc che saranno completamente riutilizzati in loco per colmare in parte le depressioni presenti prima e subito dopo il dosso.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società S.I.T.C. – Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede in Canazei, Strèda de Pareda, 67, all'esecuzione di interventi di sistemazione di un tratto della pista da sci n. 11/3/1 denominata "N. 13 CINQUE DITA" tra le quote 2274 e 2244 m s.l.m., nella stazione sciistica del Col Rodella, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - i raccordi tra area dell'intervento e superfici limitrofe dovranno essere eseguiti in maniera armonica intervenendo sia con l'attenuazione dell'inclinazione delle rampe, in particolare negli sterri, che attraverso la riduzione dei volumi di movimentazione del terreno ;
 - in relazione alla quota elevata, il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito con estrema cura adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi; ove possibile, si dovrà procedere alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al riposizionamento dello stesso a lavori ultimati;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr